

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

Direzione Generale per il Cinema

Roma,

16 NOV. 2012

Spett.le ANEC fax 06-4404255

e, p.c. Spett.li AGIS fax 06-44231838
 ANICA fax 06-4402024
 ANEM fax 06-44202130
 ACEC fax 06-4402280

c.a. Sigg.ri PresidentiProt. N° ~~13385~~ C.66.10.00.2.2**URGENTE**

OGGETTO: Art. 51 d.l. 83-2012, convertito da l. 134-2012 - Cedibilità *tax credit* digitale –
Quesiti ANEC 8 novembre 2012 - Indicazioni operative.

La scrivente Direzione generale riscontra, con la presente, la nota a firma del Presidente ANEC dell'8 novembre u.s., che si allega per utilità solo ai destinatari per conoscenza, con la quale sono state richieste indicazioni volte a chiarire il corretto percorso dell'istituto della cedibilità del credito d'imposta in oggetto, introdotto dall'art. 51 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, ed entrato definitivamente in vigore con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n 187 – S.O. n. 171 dell'11 agosto u.s., della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

La presente ha, in generale, lo scopo di rendere più agevole e privo di criticità l'utilizzo di questa opportunità, che dovrebbe favorire il processo di digitalizzazione del cinema nel nostro Paese, dando, in sostanza, delle "linee guida" per il comportamento dei due soggetti coinvolti (cedente/cessionario), ovviamente con espresso riferimento ai poteri e facoltà delle Amministrazioni nei confronti del cedente e del cessionario medesimi.

In via preliminare, si ricorda come la cedibilità in argomento venga resa ammissibile dalla nuova disposizione non nei confronti di qualsiasi "terzo", ma verso specifici soggetti, e cioè: a) intermediari bancari, finanziari e assicurativi; b) la società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione in relazione al quale si richiede il credito. La cessione del credito, inoltre, è effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

1) Natura giuridica dell'atto di cessione

Si conferma come, per l'atto di cessione, non sia necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 2704 c.c. e art. 5 Tabella T.U. imposta di registro).

2) Contenuto dell'atto di cessione

Occorre che nel contratto di cessione del credito e nella comunicazione di tale cessione all'Agenzia delle entrate sia indicato ogni elemento utile per consentire a quest'ultima di monitorarne il corretto uso. In particolare, occorre specificare il credito d'imposta ceduto con il relativo riferimento normativo, l'importo dello stesso, il codice tributo e il periodo d'imposta in cui il credito viene ad esistenza.

3) Soggetto a cui deve essere notificato l'atto di cessione; modalità della notifica dell'atto di cessione

Si pone la questione di quale debba essere il corretto *iter* per la notifica della cessione da parte del cedente il credito in argomento (*in primis* in ordine all'individuazione del debitore "ceduto", da indicarsi nel contratto di cessione). Si chiarisce *in primis* che la predetta notifica deve avvenire contestualmente sia nei confronti di questa Direzione generale che dell'Agenzia delle entrate, con il necessario invio dell'atto di cessione. Quanto alle modalità di notifica, può ritenersi sufficiente l'invio dell'atto di cessione tramite plico raccomandato, attribuendo in tal modo data certa (quella dell'invio) alla cessione in questione.

4) Importo del credito ceduto

Si conferma, allo stato, la possibilità della cessione del credito in questione per l'intero importo riconosciuto dall'Amministrazione concedente.

5) Limiti temporali

La cedibilità non ha limiti temporali, se non ovviamente quelli ordinari, in quanto la normativa specifica non ne ha previsti. Il credito in cessione va riportato a nuovo dal cedente nella dichiarazione dei redditi fino al periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

6) Altri profili relativi al cedente

Ai sensi dell'articolo 43-*bis*, comma 2, del DPR n. 602 del 1973, resta ferma "nei confronti del contribuente che cede i crediti (...) l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43",



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

ossia delle disposizioni relative al recupero di somme erroneamente rimborsate, in conseguenza di correzione di errori materiali, di rettifiche o di accertamenti.

Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d'imposta.

Resta fermo l'obbligo restitutorio del cedente per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l'insussistenza.

7) Obblighi del cessionario (intermediari bancari, finanziari e assicurativi; società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione).

Relativamente al cessionario, si chiarisce che:

- può utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, mediante l'apposito modello F24;
- deve indicare, a pena di decadenza, il credito d'imposta sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di acquisizione del credito, evidenziando l'importo acquisito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è stato utilizzato;
- subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione.

Si intende, infine, chiarire, con la presente, la portata della previsione - contenuta nell'art. 51 emendativo dell'art. 1, comma 331, l. 244/07 - secondo la quale il credito è cedibile "...previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito" da parte del cedente al cessionario.

Si precisa che la nozione di "effettività del diritto al credito", in questa sede, coincide con il "riconoscimento" dello stesso, da parte dello Stato, di cui alla norma primaria (art. 1, comma 327, lettera c) n. 1 della l. 244/2007), riconoscimento che a sua volta si basa sul sostenimento delle spese (nell'accezione del 2° comma lettere a) e b) dell'art. 109 del T.U.I.R., dal quale si evince che "le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione dei beni mobili e le spese di acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

ultimate”), piuttosto che con la "maturazione" del diritto, di cui all'art. 2, comma 3, del d.m. 21.1.2010, che invece si basa sul pagamento.

Anche a voler prescindere, difatti, dai (rilevanti) profili di gerarchia delle fonti, si ritiene che, con esclusivo riferimento all'ambito della credibilità, la "maturazione" vada qualificata quale vicenda prettamente funzionale all'utilizzo del credito, e che quindi detto concetto sia logicamente e temporalmente "preceduto" da quello dell'"effettività", qui sinonimo di "ingresso nella sfera di attribuzioni del soggetto".

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nicola Borrelli)